

Pubblicato il 06/06/2017

Sent. n. 2956/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4023 del 2009, proposto da:

Elena Soria, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela De Gregorio, Francesco Parrella, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Parrella in Napoli, Centro Direz.Isola E/5;

contro

Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, come da mandato in atti, domiciliata in Napoli, piazza Municipio, palazzo San Giacomo presso la sede dell'avvocatura municipale;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 1068 del 09.12.2008 con cui il Comune di Napoli ha sanzionato, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 380/2001, la costruzione abusiva di una veranda in luogo del precedente balcone realizzata in Napoli alla via dell'Auriga n. 62;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1.1. Con il presente gravame, SORIA Elena, ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 1068 del 09.12.2008 con cui il Comune di Napoli ha sanzionato, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 380/2001, la costruzione abusiva di una veranda in luogo del precedente balcone realizzata in Napoli alla via dell'Auriga n. 62.

La parte ricorrente contesta in particolare:

I)- il difetto di motivazione in quanto l'ordinanza qualifica l'intervento come ristrutturazione edilizia ma, poi, cita l'art. 3 lett. e1 del D.P.R. 380/2001 che descrive gli interventi di nuova costruzione;

II-III)- ancora il difetto di motivazione in quanto il riferimento all'art. 3 lett. e1, cit. renderebbe impossibile per il ricorrente qualificare l'intervento in questione nell'ambito di quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 lett. c1;

IV)- la violazione di legge per non essersi tenuto in considerazione che l'intervento non necessitava del permesso di costruire.

1.2. Il Comune di Napoli chiede rigettarsi il ricorso siccome infondato.

1.3. All'udienza del 09.11.2016, era ribadito l'interesse alla decisione del ricorso.

1.4. All'esito dell'udienza pubblica del 10.05.2017, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1. In via preliminare, va precisato che, per costante giurisprudenza anche di questa Sezione (v. T.A.R. Napoli, sez. IV, 15/01/2015, n. 259 e, da essa richiamate, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 luglio 2007, n. 6551; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 maggio 2008, n. 4255; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 847), gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire. Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Cassazione penale, sez. III, 10 gennaio 2008, n. 14329).

2.2. Né può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati per tale chiusura, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito il Collegio rileva che le strutture fissate in maniera stabile al pavimento, comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria. Ed invero in materia urbanistico - edilizia il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere appunto una superficie chiusa su un minimo di tre lati (cfr. Tar Campania, Napoli, IV, 24.5.2010, n. 8342; Tar Piemonte, 12.7.2005, n. 2824).

2.3. Inoltre a prescindere da tale rilievo, gli interventi in oggetto determinano la modifica dei prospetti. Pertanto, la realizzazione di tali opere è qualificabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza "l'inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 21.12.2007, n. 16493), con conseguente legittimità della sanzione demolitoria ingiunta.

2.4. Non può, quindi, dubitarsi della legittimità sul piano sostanziale della sanzione irrogata dal Comune che, anzi, assume una connotazione del tutto vincolata in rapporto alla realizzazione di una nuova volumetria in mancanza di titolo edilizio.

3.1. L'esposizione che precede confuta tutte le censure sopra descritte dimostrandone l'infondatezza.

3.2. Come si è detto, infatti, l'applicazione della sanzione demolitoria per simili interventi è del tutto legittima e, anzi, doverosa; tale conclusione non muta in ragione della circostanza che il Comune di Napoli citi un riferimento normativo non corrispondente alla qualificazione dell'intervento e, perciò errato. Da un lato, infatti, è correttamente qualificato l'intervento (ristrutturazione edilizia), dall'altro si evidenzia chiaramente il regime sanzionatorio applicabile per simili interventi (art. 33 D.P.R. 380/2001).

3.3. L'erroneo richiamo all'art. 3 c. 1 lett. e1 (interventi di nuova costruzione) non assume alcun rilievo trattandosi con tutta evidenza di errore materiale.

3.4. L'errore in questione, peraltro, non incide sul regime sanzionatorio e autorizzativo applicabile; per entrambe le tipologie di intervento, infatti, è necessario il permesso di costruire e trova applicazione la sanzione della rimessione in pristino.

4.1. Alla luce dell'esposizione che precede, il ricorso va respinto poiché manifestamente infondato.

4.2. Le spese di lite - liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite - vanno poste a carico della parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) respinge il ricorso;

-) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, il Comune di Napoli, che si liquidano in euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO